

TI_GERICHTE 14.2022.167 vom 6. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.167

FR: TI_GERICHTE 14.2022.167 du 6 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.167 del 6 marzo 2023

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di parte del debito dell'istante prima del fallimento. Nozione di sospensione dei pagamenti

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

E. 2.1

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

E. 2.2

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che, malgrado la convenuta avesse ridotto, dopo l'inoltro dell'istanza, il suo debito nei confronti dell'istante da fr. 49'562.85 a fr. 28'000.– oltre agl'interessi, dal profilo generale la sua situazione debitoria era peggiorata, siccome dall'estratto delle esecuzioni aggiornato assunto il 7 dicembre 2022 si evinceva che dall'avvio della causa erano state promosse ben undici nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, portando l'indebitamento totale dagli iniziali fr. 124'851.56 (al 3 giugno 2022) a più di fr. 150'000.–, tra cui due procedure giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e cinque attestati di carenza di beni per oltre fr. 10'000.–. Il primo giudice ha valutato la situazione della convenuta così compromessa e il moltiplicarsi delle esecuzioni a suo carico così veloce da richiedere l'immediata tutela dei creditori con la pronuncia del fallimento.

E. 2.3

Con il reclamo la RE 1 ribadisce di non aver interrotto i suoi pagamenti, giacché ha versato all'istante prima dell'udienza fr. 21'518.65, ovvero quasi la metà del debito esigibile, allora di fr. 49'562.85. Allega di averle pure pagato ulteriori fr. 7'764.– il 21 dicembre 2022 e di aver concluso accordi di pagamento con alcuni creditori (la PI 1 e l'PI 2), che non potrebbero essere onorati se il fallimento dovesse essere confermato. A suo dire, il debito per IVA non pagata verrà ridotto in modo sostanziale, se non azzerato, nel corso di gennaio 2023 in occasione di una revisione che le permetterà di ottenere, in sostituzione delle tassazioni d'ufficio, conteggi corretti in base alle cifre d'affari effettivamente conseguite. Evidenzia come il debito verso l'istante non sia suscettibile di aumentare dato che non ha più personale alle sue dipendenze.

E. 2.4

La questione da risolvere è quindi di determinare se il pagamento di quasi fr. 30'000.– all'istante tra l'inizio della causa e la pronuncia del fallimento escluda una sospensione dei pagamenti a norma dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. Ora, singoli versamenti non sono in sé rilevanti, giacché una sospensione dei pagamenti va già ammessa se il rifiuto di pagare verte su una parte essenziale delle attività commerciali del convenuto o su una determinata categoria di crediti (sopra consid. 2.1). A questo proposito il Pretore ha rilevato che il pagamento di parte del debito verso l'istante non aveva migliorato la situazione debitoria generale della convenuta, che era al contrario peggiorata in seguito all'inoltro di nuove esecuzioni per ben oltre fr. 90'000.– e all'aumento del carico esecutivo totale a più di fr. 150'000.–. Ha pure sottolineato l'esistenza di due comminatorie di fallimento e di cinque attestati di carenza beni e il carattere non passeggero della sospensione dei (altri) pagamenti.

E. 2.4.1

La reclamante non si è confrontata con siffatti motivi, sicché la ricevibilità del reclamo, scarsamente motivato, appare dubbia, specie con riferimento all'ampio potere di apprezzamento riconosciuto al giudice del fallimento nel definire la nozione di sospensione dei pagamenti.

E. 2.4.2

Ad ogni modo, si evince dagli accertamenti del Pretore l'incapacità della reclamante di far fronte alla maggior parte dei suoi impegni esigibili, giacché i suoi pagamenti all'istante (di quasi fr. 30'000.–) rappresentavano solo un quinto circa del totale delle esecuzioni in corso nei suoi confronti (fr. 150'000.–). La sua mancanza di liquidità era d'altronde accertata ufficialmente da tempo con il rilascio, il 28 marzo 2022, di cinque attestati di carenza di beni. Malgrado i versamenti all'istante, la situazione debitoria generale della convenuta è poi peggiorata in seguito all'inoltro di nuove esecuzioni per oltre fr. 90'000.–, cui se ne sono aggiunte dopo la pronuncia del fallimento altre sei, alle quali la reclamante ha interposto opposizione, pur vertendo alcune di esse (n. _____, _____ e _____) su importi modesti (di meno di fr. 200.– ognuna, come accertato d'ufficio dalla Camera in virtù dell'art. 255 lett. a CPC).

E. 2.4.3

L'allegazione della reclamante in merito alla prospettata riduzione sostanziale del debito per l'IVA non è confortata da indizi oggettivi e concreti – anzi due delle ultime sei

esecuzioni sono state promosse proprio dalla Divisione AI dell'Amministrazione federale delle contribuzioni – mentre gli “accordi di pagamento” con la PI 1 e l'PI 2 sono solo dichiarazioni d'intenti e ad ogni modo sono posteriori alla dichiarazione di fallimento e nulla dicono sulla capacità di pagamento della reclamante, non essendo provato neppure il pagamento dei primi acconti. È del resto sintomatico che la reclamante non abbia prodotto la prova di versamenti fatti all'infuori da quelli a favore dell'istante né esponga quali sono le fonti delle sue liquidità. Il fatto che non abbia più dipendenti costituisce infine un ulteriore indizio ch'essa non è in grado di far fronte alla maggior parte dei suoi debiti esigibili, e ciò già da tempo.

E. 2.4.4

In definitiva, la sentenza impugnata resiste alle critiche, di modo che il reclamo va respinto e il fallimento, sospeso il 2 gennaio 2023, nuovamente pronunciato.

E. 3

Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.